

## DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66

### "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Di seguito il confronto tra il testo proposto all'esame delle Commissioni parlamentari e il testo definitivo del decreto legislativo. Le modifiche introdotte al testo presentato alle Commissioni parlamentari sono riportate in **grassetto**. Per agevolare il confronto, a causa delle modifiche introdotte anche nella numerazione, gli articoli del testo del dlgs non sono in sequenza ma riferiti al testo presentato alle Commissioni.

<p>CAPO I <i>PRINCIPI GENERALI</i></p> <p>Articolo 1 <i>(principi e finalità)</i></p>	<p><i>CAPO I</i> <i>PRINCIPI GENERALI</i></p> <p>Articolo 1 (Principi e finalità)</p>
<p>1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.</p> <p>2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.</p> <p>3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.</p>	<p>1. L'inclusione scolastica:</p> <p>a) riguarda le bambine e i bambini, <b>le alunne</b> e gli alunni, <b>le studentesse</b> e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno <b>nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;</b></p> <p>b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione <b>del progetto individuale</b> fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;</p> <p>c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo <b>delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,</b></p> <p><b>2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.</b></p>

<p>Articolo 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione <del>sin dalla scuola dell'infanzia.</del></p> <p>2. <del>Per gli alunni e gli studenti di cui al comma</del> l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11 parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.</p>	<p>Articolo 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente <b>alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado</b> con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.</p> <p>2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO II</i> <i>PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (Prestazioni e competenze)</p> <p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:</p> <p>a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto;</p> <p>b) all'assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO II</i> <i>PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (Prestazioni e competenze)</p> <p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica <b>delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti</b> di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:</p> <p>a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione <b>delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti</b> di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>b) <b>alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)</b> tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza <b>di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti</b> con disabilità certificata <b>iscritti</b> presso ciascuna</p>

<p>c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;</p> <p>d) <del>alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;</del></p> <p>e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.</p> <p>3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c).</p>	<p>istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, <b>convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;</b></p> <p>c) all'assegnazione, <b>nell'ambito del personale ATA</b>, dei collaboratori scolastici nella scuola statale <b>anche</b> per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, <b>tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;</b></p> <p>d) <b>all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.</b></p> <p>3. Entro <b>180 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto, <b>con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.</b></p>
---	--

4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:

a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.

6. Ai sensi dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi

4. **Entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, **in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c)**, del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, **comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

a) **gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;**

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo **il riparto** delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, **comma 1, lettera b)**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono

<p>didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.</p>	<p>l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici <b>e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)</p> <p>1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80.</p> <p>2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 10;</p> <p>b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti,</p> <p>c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione <del>di cui all'articolo 10</del> e nell'attuazione dei processi di inclusione;</p> <p>d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;</p> <p>e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)</p> <p>1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.</p> <p><b>2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;</b></p> <p>b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche <b>delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;</b></p> <p>c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;</p> <p>d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale <b>della scuola</b> incluse le specifiche attività formative;</p> <p>e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento <b>delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,</b> anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;</p>

<p>f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.</p>	<p>f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, <b>in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO III</i> <i>PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale)</p> <p>1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. <i>All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.</i>";</p> <p>b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.</p> <p>2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:</p> <p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO III</i> <i>PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)</p> <p><b>1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.</b></p> <p><b>2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."</b></p> <p><b>b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione</b></p>

Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico - funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

**del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).";**

**c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.**

**3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:**

**a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;**

**b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;**

**c) un terapeuta della riabilitazione;**

**d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.**

**4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:**

**a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;**

**b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;**

**c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;**

**d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.**

**5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.**

**6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche**

	<p>sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:</p> <p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;</p> <p>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Commissioni mediche)</i></p> <p>1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «<i>Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11</i>».</p> <p>2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.</p>	<p style="text-align: center;">Vedi articolo precedente</p>

<p>3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto:</p> <p>a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;</p> <p>b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.</p> <p>4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.</p> <p>5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto.</p> <p>6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)</i></p> <p>1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.</p>	<p>Vedi articolo precedente</p>

<p>2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:</p> <p>a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;</p> <p>b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;</p> <p>c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;</p> <p>d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica;</p> <p>e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:</p> <p>1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6;</p> <p>2) Progetto individuale;</p> <p>3) piano per l'inclusione di cui all'articolo 10;</p> <p>f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'Istituzione scolastica.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>CAPO IV</i></p> <p style="text-align: center;"><i>ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (Gruppo per l'inclusione territoriale)</p> <p>1 L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>(Gruppi per l'inclusione scolastica)</b></p> <p><b>1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:</b></p>

*Articolo 15*

*(Gruppo per l'inclusione territoriale)*

"1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno,

2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."

**"Art. 15.**

**(Gruppi per l'inclusione scolastica)**

**1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:**

**a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;**

**b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);**

**c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.**

**2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.**

**Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.**

**3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

**4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.**

**5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.**

ó. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio."

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di "scuole polo" che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

	<p><b>Articolo 10</b>  <b>(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico)</b>  <b>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:</b>  <b>a) Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;</b>  <b>b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;</b>  <b>c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO V</i>  <i>PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL 'INCLUSIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9          (Il Progetto individuale)</p> <p>1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "<i>valutazione diagnostico-funzionale</i>" sono aggiunte le seguenti: "<i>il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche</i>".</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO IV</i>  <i>PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6          (Progetto individuale)</p> <p><b>1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</b>  <b>2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10          (Piano per l'inclusione)</p> <p>1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8          (Piano per l'inclusione)</p> <p><b>1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il</b></p>

<p>collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa.</p> <p>2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.</p>	<p><b>superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.</b></p> <p>2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> (Il Piano Educativo Individualizzato)</p> <p>1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari.</p> <p>2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> (Piano educativo individualizzato)</p> <p><b>1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Profilo di funzionamento" e dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".</b></p> <p><b>2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:</b></p> <p><b>a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;</b></p> <p><b>b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;</b></p> <p><b>c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;</b></p> <p><b>d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;</b></p> <p><b>e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</b></p> <p><b>f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;</b></p> <p><b>g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute</b></p>

	<p>condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;</p> <p>h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico)</p> <p>1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.</p> <p><del>2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.</del></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Sezioni per il sostegno didattico)</p> <p>1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico <del>agli alunni con</del> <del>disabilità</del> nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)</p> <p>1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Capo V</i> <i>FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO NELLA</i> <i>SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)</p> <p>1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico <b>alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni</b> con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.</p>

<p>2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:</p> <p>a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;</p> <p>b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;</p> <p>c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;</p> <p>d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università;</p> <p>3. <del>A decorrere dall'anno 2019</del>, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.</p> <p>4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 <del>da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</del>, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.</p>	<p>2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:</p> <p>a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;</p> <p>b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;</p> <p>c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;</p> <p>d) <b>ai fini dell'accesso richiede</b> il superamento di una prova predisposta dalle università.</p> <p>3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.</p> <p>4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, <b>nonché</b> i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.</p>
---	---

#### Articolo 14

*(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)*

1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.

4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università.

5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Articolo eliminato

in riferimento alla riforma introdotta con Dlgs. n. 59/2017

<p style="text-align: center;"><b>CAPO VII</b> <b>ULTERIORI DISPOSIZIONI</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Formazione in servizio del personale della scuola)</i></p> <p>1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, <del>e con le risorse disponibili</del>, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata" anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>ULTERIORI DISPOSIZIONI</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Formazione in servizio del personale della scuola)</i></p> <p>1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti <b>bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti</b> con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per <b>il personale ATA</b> al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Continuità didattica)</i></p> <p>I. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <b>(Continuità del progetto educativo e didattico)</b></p> <p>1. La continuità educativa e didattica <b>per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti</b> con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.</p>

<p>2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.</p> <p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.</p>	<p>2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.</p> <p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, <b>l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia</b>, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, <b>ulteriori contratti</b> a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. <b>Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131</b></p> <p>4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>
---	--

<p>Articolo 17 <i>(Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)</i></p> <p>1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.</p> <p>2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;</p> <p>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;</p> <p>d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare.</p> <p>3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio.</p> <p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Articolo 15 <i>(Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)</i></p> <p>1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.</p> <p>2. L'Osservatorio <b>permanente per l'inclusione scolastica</b> svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione <b>delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse</b> e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;</p> <p>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;</p> <p>d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;</p> <p><b>e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.</b></p> <p>3. L'Osservatorio <b>di cui al comma 2</b> è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, <b>includere le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e)</b>, nonché la durata dell'Osservatorio <b>di cui al comma 2</b>.</p> <p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 18 (Istruzione domiciliare)</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.</p> <p>2. Alle attività di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo16 (Istruzione domiciliare)</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione <b>alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti</b> per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.</p> <p>2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)</b></p> <p><b>1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 (Abrogazioni)</p> <p>1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi:</p> <p>a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell'articolo10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto;</p> <p>b) l'ultimo periodo dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002.</p> <p>2. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 (Abrogazioni e coordinamenti)</p> <p><b>1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:</b></p> <p><b>a) il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</b></p> <p><b>b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.</b></p> <p><b>3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole</b></p>

<p>"<i>diagnosi funzionali</i>", sono sostituite dalle seguenti: "<i>valutazioni diagnostico-funzionali</i>". Conseguentemente, colla medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162.</p> <p>3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo.</p> <p>4. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, Il. 249. è soppresso.</p>	<p>" <b>le diagnosi funzionali</b>", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: " <b>i Profili di funzionamento</b>".</p> <p><b>4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 162 del 2016.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Decorrenze)</p> <p>1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall'anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017.</p> <p>2. Le modifiche di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.</p> <p>4. Le sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono istituite a decorrere dall'all'anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno.</p> <p>5. Il vincolo di permanenza di cui all'articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Al personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 (Decorrenze e norme transitorie)</p> <p><b>1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.</b></p> <p><b>3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituiti con le seguenti decorrenze:</b></p> <p><b>a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;</b></p> <p><b>b) il GIT dal 1° gennaio 2019.</b></p>

	<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020.</p> <p>7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.</p> <p>2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, <b>lettera a)</b>, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, <b>con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto</b>, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.</p>

<p>3. <del>Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento.</del></p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell'anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><b>3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.</b></p> <p><b>4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</b></p> <p>5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
---	---

Il decreto legislativo sull'inclusione scolastica introduce importanti cambiamenti circa la scolarizzazione degli alunni con disabilità e reca diverse disposizioni che modificano le modalità di certificazione e documentazione, di formazione degli organici, di organizzazione del servizio sul territorio. I limiti della delega non hanno consentito tuttavia di estendere l'intervento a differenti forme di disagio o di bisogno educativo speciale.

Alcune indicazioni del decreto si intrecciano con altri interventi delegati, soprattutto con la riforma della formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria e con la delega relativa al diritto allo studio. Rispetto a quest'ultima il testo del decreto sull'inclusione presenta analoghe criticità: la mancanza di definizione di livelli essenziali di prestazione, il profilo sfumato delle responsabilità degli Enti locali, i processi di decentramento verso le strutture di Ambito, l'attenzione ossessiva al contenimento degli oneri per la finanza pubblica.

### **La documentazione per l'inclusione**

La Certificazione e il Profilo di funzionamento costituiranno i documenti propedeutici alla predisposizione del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato. Con successivo decreto, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (27/11/2017), dovranno essere definiti i criteri per la redazione della Certificazione e del Profilo di funzionamento, con il condivisibile obiettivo di giungere, previa intesa in sede di Conferenza unificata, all'individuazione di parametri uniformi a livello nazionale.

Purtroppo le procedure per ottenere la documentazione necessaria all'inclusione non sono state semplificate, come sarebbe stato opportuno. Le famiglie dovranno avere interlocuzioni con soggetti diversi ed in tempi successivi. Infatti, ottenuta la Certificazione di disabilità redatta dalla Commissione medica integrata con sanitari scelti tra specialisti in pediatria e neuropsichiatria infantile, i genitori dovranno trasmetterla all'Unità di valutazione multidisciplinare (che dal 1° gennaio 2019 redigerà il profilo di funzionamento), all'Ente locale competente e all'Istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato (PEI).

Il profilo di funzionamento, stilato dall'unità di valutazione multidisciplinare secondo la classificazione ICF, sostituirà a decorrere dal primo gennaio 2019 la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Le disposizioni relative alle procedure di certificazione e alla composizione delle commissioni mediche, che modificano quanto attualmente previsto dagli art. 4 e 12 della legge 104/1992 e la definizione del Progetto individuale, decorrono dal 1° gennaio 2019.

Il progetto individuale è redatto dall'Ente locale anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche mentre il PEI è elaborato e approvato dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali che interagiscono con l'alunno. La connessione tra questi due ultimi documenti è sottolineata dal decreto, tanto che il PEI è parte integrante del Progetto individuale, con il quale interagisce, individuando anche modalità di coordinamento degli interventi. Il PEI deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola per l'infanzia ed è soggetto a verifiche periodiche durante l'anno scolastico. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Le nuove modalità di redazione del PEI (modifica all'art. 12 c. 5 della legge 104/92), entrano in vigore dall'anno scolastico 2019/2020.

Ulteriore documento che viene richiamato nel decreto è il Piano per l'inclusione, predisposto dalle Istituzioni scolastiche per definire modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e per la programmazione di interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione. Il livello di inclusività del Piano sarà oggetto del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, secondo una serie di criteri elencati all'art. 4.

### **La riscrittura dei Gruppi di lavoro e un nuovo soggetto: il GIT**

Il decreto riscrive l'art. 15 della legge 104/1992, intervenendo su composizione e compiti dei gruppi per l'inclusione scolastica. Saranno comunque necessarie ulteriori indicazioni operative per coordinare le modifiche effettuate con l'attuale organizzazione sul territorio, anche per non disperdere il patrimonio di competenze che negli anni si è consolidato.

Dal primo settembre 2017 sarà operativo presso ogni USR il Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale (GLIR) presieduto dal dirigente preposto all'Usr o da un suo delegato e con composizione ed articolazione che devono essere definite con Decreto del Miur, sentito l'Osservatorio permanente. Dalla medesima data, in ogni istituzione scolastica opererà invece il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico.

Per la definizione del Piano dell'inclusione, il gli si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica, collaborando anche con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Dal primo gennaio 2019 avremo però anche un livello intermedio. In ogni Ambito territoriale sarà costituito il Gruppo di inclusione Territoriale (GIT). Le modalità di funzionamento del GIT saranno definite con decreto del Miur (sentito l'Osservatorio permanente), ma già sappiamo che il Gruppo sarà presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e tre docenti (scuola dell'infanzia, primo e secondo ciclo di istruzione), nominati con decreto dell'USR.

La principale novità è nel fatto che il GIT riceverà dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione di sostegno didattico, le verificherà e formulerà la relativa proposta per l'assegnazione all'USR. Le modalità di richiesta e di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, decorrono dal 1° gennaio 2019.

In sostanza il GIT si pone come organo tecnico intermedio tra scuole e USR. Dovrà verificare la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata dalle istituzioni scolastiche, confermando così la tendenza a fare dell'Ambito una vera e propria unità amministrativa, verso la quale decentrare compiti prima attribuiti ad altri livelli. Preoccupa la frammentazione che potrebbe derivare dalla parcellizzazione dell'attuale lavoro del GLIP nella miriade degli ambiti territoriali. L'organizzazione proposta sembra essere orientata non tanto alla semplificazione delle procedure per l'assegnazione delle ore di sostegno, quanto ad un disegno di natura amministrativa più generale, volto a modificare gli attuali assetti di *governance* a livello territoriale, in favore dell'articolazione dell'Ambito.

### **Docenti di sostegno e formazione del personale**

Gli interventi che interessano i profili professionali del personale scolastico sono rilevanti. All'art. 11 sono istituite Sezioni per il sostegno didattico: la figura del docente di sostegno viene ridisegnata in termini sostanziali attraverso l'istituzione, nell'ambito dei ruoli regionali previsti dal comma 66 della legge 107, di "sezioni dei docenti per il sostegno didattico".

Rispetto alla formulazione presentata alle Commissioni parlamentari, è stata però eliminata la previsione del vincolo alla permanenza decennale dopo l'assunzione a tempo indeterminato. È stata così evitata una significativa limitazione alla mobilità professionale legata all'assunzione in un ruolo specifico, sia pure ridefinito per "sezioni", ben più ampia del vincolo quinquennale attualmente esistente e relativo non all'appartenenza ad un ruolo ma allo svolgimento di una attività.

All'art. 12 il decreto interviene sulla formazione iniziale dei docenti di sostegno solo nella scuola dell'infanzia e primaria, giacché la formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria è stata affidata ad una specifica delega prevista dalla legge 107/2015.

Il decreto sancisce che per l'insegnamento su posti di sostegno è necessario il titolo di specializzazione. Secondo il testo del decreto, la specializzazione viene conseguita con un corso annuale in pedagogia e didattica speciale, con l'acquisizione di 60 CFU, di cui almeno 12 sono di tirocinio (300 ore). Possono accedere al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai laureati magistrali in relazione ad insegnamenti e a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

Il testo non prevede una fase transitoria né il riconoscimento, tra i crediti di tirocinio, dell'esperienza professionale svolta all'interno di contratti di supplenza senza specializzazione su posti di sostegno. Comunque la regolamentazione delle modalità attuative e organizzative del corso è rinviata ad un decreto Miur, decreto con il quale saranno meglio definite le condizioni operative. Le disposizioni relative al Corso di specializzazione si applicheranno a partire dall'anno accademico individuato con il medesimo decreto.

Le specializzazioni sul sostegno già acquisite ai sensi della normativa sino ad oggi vigente dovranno evidentemente conservare validità per l'insegnamento sui posti di sostegno.

L'intervento del decreto legislativo è a tutto campo ed è previsto anche per il personale che si occupa dell'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, per il quale si provvederà ad una definizione dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale dei profili professionali, mediante un'Intesa con la Conferenza permanente da raggiungere entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il rafforzamento sugli aspetti formativi e di competenza specifica è perseguito anche mediante l'intervento sulla formazione in servizio di tutto il personale scolastico. Mentre saranno definite azioni di formazione anche per i dirigenti scolastici, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la formazione sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica, diviene obbligatoria. Occorrerà approfondirne le modalità, che necessariamente dovranno essere oggetto di esame contrattuale.

### **La definizione degli organici e la continuità didattica**

Secondo l'art. 3, c.2 lettera b), alla definizione dell'organico ATA si provvede tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale. La disposizione è però scarsamente efficace, essendo vincolata al rispetto dell'attuale consistenza dell'organico. È comunque prevista l'adozione di uno o più Regolamenti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici si insiste molto sui compiti di assistenza "previsti dal profilo professionale", tanto che si prevede che gli Enti Locali garantiscano gli interventi per l'autonomia e la comunicazione in "coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici". Inoltre, per l'assegnazione dei collaboratori scolastici a compiti di assistenza, le scuole dovranno tener conto, nei limiti dell'organico assegnato, del genere degli alunni. Ancora una volta, non si comprende come potranno i collaboratori scolastici garantire la continuità dell'assistenza agli alunni disabili, in presenza di carenze di organico e con i vincoli nella sostituzione del personale assente, introdotti con finanziaria 2015. L'insistenza sui compiti previsti dal profilo professionale dei collaboratori scolastici fa temere un arretramento dei servizi garantiti dagli Enti locali, il peggioramento dell'assistenza prestata agli alunni e un aggravamento delle condizioni di lavoro nelle scuole.

Relativamente alla definizione dell'organico dei docenti, è stato eliminato l'innalzamento del limite di 20 alunni per la costituzione di classi prime, limite introdotto con Dpr 20 marzo 2009, n. 81 e che il testo originario avrebbe voluto portare a 22. Questa disposizione aveva sollevato molte polemiche anche perché in evidente contraddizione con i dichiarati intenti di miglioramento dell'inclusione scolastica a cui era ispirata la delega.

Da sottolineare che la proposta di organico viene effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Gruppo di lavoro per l'inclusione, composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

Infine il decreto propone un concetto di continuità educativa e didattica articolato, affermando che è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. La continuità perciò è intesa in senso ampio e correlata a condizioni di impianto pedagogico. Comunque il decreto introduce anche alcune misure per limitare il turn over del personale:

- a) Il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione;
- b) il dirigente scolastico può proporre, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno didattico, ulteriori contratti a tempo determinato per l'anno successivo, nell'interesse dell'alunno e valutata l'eventuale richiesta della famiglia. Questa disposizione richiede evidentemente la modifica del Regolamento sul conferimento delle supplenze;
- c) al fine di garantire la continuità didattica, viene richiamata l'applicazione del già vigente articolo 461 del Tu 297/94, secondo il quale non si dà luogo a spostamenti del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico.

Queste misure appaiono tuttavia del tutto residuali. È inoltre incoerente sostenere il principio della continuità didattica e richiamare nel medesimo articolo il limite dei 36 mesi di servizio previsto all'art. 1 c. 131 della legge 107/2015 per il conferimento di supplenze.

Riteniamo piuttosto che la continuità didattica debba essere garantita in modo sostanziale mediante la riduzione della distanza tra organico di diritto e di fatto, attraverso un'ampia stabilizzazione del personale che eviti il cronico ricorso alla nomina dei supplenti e fornisca finalmente risposte strutturali sul delicato tema dell'inclusione.

<b>Tabella riassuntiva</b>	
<b>Documentazione</b>	<b>Commissioni e gruppi di lavoro</b>
<p>1) <b>Domanda per l'accertamento</b> della disabilità presentata dalla famiglia all'INPS</p> <p>2) <b>Certificazione di disabilità</b> trasmessa dai genitori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità di valutazione multidisciplinare che redige il <b>Profilo di funzionamento</b></li> <li>- Ente locale competente che predispone il <b>Progetto individuale</b></li> <li>- Istituzione scolastica che redige il <b>PEI</b></li> </ul> <p>- Le istituzioni scolastiche redigono anche il <b>Piano per l'inclusione</b></p> <p><b>Profilo di funzionamento:</b></p> <p>a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;</p> <p>b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;</p> <p>c) è redatto con la collaborazione dei genitori dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;</p> <p>d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p> <p><b>Progetto individuale:</b></p> <p>è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p> <p>Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche</p> <p><b>Piano educativo individualizzato:</b></p>	<p><b>Commissioni mediche:</b></p> <p>sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 295 del 1990.</p> <p><b>Unità di valutazione multidisciplinare:</b></p> <p>composta da:</p> <p>a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;</p> <p>b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;</p> <p>c) un terapeuta della riabilitazione;</p> <p>d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto</p> <p>Nella redazione del Profilo di funzionamento è prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione scolastica individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.</p> <p>Il profilo è redatto con la collaborazione dei genitori</p> <p><b>Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale - GLIR</b></p> <p>Istituito presso ogni USR, è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. È garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.</p> <p>Compiti:</p> <p>a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma</p> <p>b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);</p> <p>c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola</p>

- elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'allievo e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

- Redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia.

- Aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

- Soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Contenuti:

tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento, individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie.

Nel PEI sono esplicitate le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata e gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Il PEI indica inoltre le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

### **Piano per l'inclusione**

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

### **Gruppo di inclusione Territoriale - GIT**

Istituito per ogni ambito territoriale, è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR

Compiti:

riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Può svolgere ulteriori compiti di consultazione e per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. Per questi compiti è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

### **Gruppo di lavoro per l'inclusione - GLI**

Istituito presso ciascuna istituzione scolastica, è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

Compiti:

supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (avvalendosi della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica). Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

### **Scuole polo**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di "scuole polo" che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione

<p>Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.</p>	<p><b>Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica</b></p> <p>È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. È presieduto dal Ministro dell'istruzione, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti e da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>Compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;</li> <li>b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;</li> <li>c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;</li> <li>d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;</li> <li>e) pareri facoltativi e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica</li> </ul>
---	---

**Atti applicativi e provvedimenti di decretazione secondaria**

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

**Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017****ATTI APPLICATIVI**

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>	<b>ATTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>ARTICOLI DI RIFERIMENTO</b>
<b>PRESTAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modifiche al regolamento di cui al decreto del PdR 119/2009 al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA</li></ul>	Regolamenti art. 17 c. 2 legge 400/1988	Entro 180 giorni (27/11/2017)	Art. 3, c. 3
<b>PRESTAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale dei profili professionali del personale destinato all'assistenza</li></ul>	A) Intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (27/11/2017)	Art. 3, c. 4
<b>INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione</li></ul>	B) Invalsi, sentito l'Osservatorio	Non indicata	Art. 4, c. 2
<b>CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criteri, contenuti e modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva</li><li>• Criteri, contenuti e modalità di redazione dei profili di funzionamento</li></ul>	B) decreto interministeriale (Salute, Miur, Lavoro, Mef, Affari regionali) previa intesa in Conferenza Unificata	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (27/11/2017)	Art. 5, c. 6

<b>CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILTA' NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piani di studio</li> <li>• Modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione</li> <li>• Crediti formativi necessari per l'accesso al corso</li> <li>• Piani di studio, modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado</li> </ul>	C) Decreto del MIUR		Art. 12, c. 5
<b>FORMAZIONE IN SERVIZIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di formazione in ingresso e in servizio dirigenti scolastici</li> </ul>	D) Decreto Miur	Non indicata	Art. 13 c. 4
<b>CONTINUITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuità del progetto educativo e didattico</li> </ul>	E) Decreto Miur	Non indicata	Art. 14 c. 3
<b>OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di funzionamento e durata dell'Osservatorio</li> </ul>	F) Decreto MIUR	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (30/07/2017)	Art. 15 c. 4
<b>ABROGAZIONI COORDINAMENTO</b> e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiche al DM 162/2016</li> </ul>	G) Regolamento	Non indicato	Art. 18 c. 4